

AGEVOLAZIONI

Le detrazioni Irpef per il convivente more uxorio

di Raffaele Pellino

Per il **convivente more uxorio** spazio in dichiarazione alle detrazioni Irpef in materia di ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico e *bonus* giovani coppie. Con riferimento quest'ultima, si ricorda che la detrazione è possibile sempreché l'immobile sia destinato ad **abitazione principale** entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ma procediamo con ordine.

Come noto, per le spese sostenute a decorrere dal **1° gennaio 2016**, la detrazione Irpef prevista per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'[articolo 16-bis del Tuir](#) spetta, tra gli altri, al convivente *more uxorio* del proprietario dell'immobile, anche in assenza di un contratto di comodato.

La **disponibilità dell'immobile** da parte del convivente risulta, infatti, insita nella convivenza che si esplica ai sensi della L. 76/2016 (c.d. legge Cirinnà) la quale equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle **unioni civili**.

Pertanto, come precisato dalla [risoluzione AdE 64/E/2016](#), il convivente *more uxorio* che **sostiene le spese** di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal citato [articolo 16-bis del Tuir](#), **può fruire della detrazione alla stregua di quanto previsto per i familiari conviventi**.

Così, ad esempio, si può fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi effettuati su **una delle abitazioni** nelle quali si esplica il rapporto di **convivenza** anche se diversa dall'abitazione principale della coppia ([circolare AdE 7/E/2017](#)).

Si ricorda che lo "status di convivenza" deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero alla **data di inizio dei lavori** ([risoluzione AdE 184/E/2002](#) e [circolare AdE 15/E/2005](#)).

Preme evidenziare che, ai fini dell'**accertamento della "stabile convivenza"** la L. 76/2016 richiama il concetto di **famiglia anagrafica** previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 223/1989; tale "status" può:

- **risultare dai registri anagrafici** (si tratta della dichiarazione di costituzione della convivenza ovvero di mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza di cui all'[articolo 13 del D.P.R. 223/1989](#));

- **essere oggetto di autocertificazione** resa ai sensi dell'[articolo 47 del D.P.R. 445/2000](#).

Anche in caso di **spese per lavori condominiali**, il **convivente *more uxorio*** del proprietario dell'immobile potrà fruire della detrazione nel caso abbia **effettivamente sostenuto la spesa**. In tale eventualità, sul documento rilasciato dall'amministratore comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alla spesa, il convivente dovrà indicare i propri dati anagrafici e l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi di **riqualificazione energetica** si fa presente che vanno applicate, in tal caso, le regole previste per i soggetti aventi diritto alla detrazione per recupero del patrimonio edilizio.

Discorso diverso, riguarda l'agevolazione per **l'acquisto di mobili d'arredo da parte di giovani coppie**.

In tal caso, per aver diritto alla detrazione, è necessario, contemporaneamente:

- **essere coppia convivente *more uxorio* da almeno 3 anni**; tale condizione deve risultare soddisfatta nell'anno 2016 ed essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante autocertificazione.
- **non aver superato**, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i **35 anni di età**.
- **essere acquirenti di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale** della giovane coppia. L'immobile può essere acquistato a titolo oneroso o gratuito e l'acquisto può essere effettuato da entrambi conviventi *more uxorio* o da uno solo di essi. In quest'ultimo caso, l'acquisto va effettuato dal componente che non ha superato il 35° anno d'età nel 2016. Non è preclusa l'agevolazione se l'immobile viene acquisito con contratto di appalto, sempreché lo stesso sia ultimato entro il 2015 o il 2016.

La detrazione, si ricorda, spetta per le **spese sostenute nel 2016** in relazione all'acquisto, anche effettuato all'estero, di **mobili nuovi** destinati all'arredo dell'abitazione principale della giovane coppia, mentre non spetta per l'acquisto di grandi elettrodomestici. Così, ad esempio, se una coppia convivente *more uxorio* acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell'appartamento ad ottobre 2016, avrà diritto alla detrazione sempreché l'immobile sia destinato ad abitazione principale di entrambi, **entro il termine di presentazione del modello Redditi 2017**. Ai fini dichiarativi, nell'ambito del **rgo RP58**, il contribuente, oltre a riportare l'importo della singola rata e la spesa sostenuta, deve barrare la casella 1 nel caso il requisito anagrafico sia posseduto dal coniuge o dal convivente *more uxorio*.

Convegno di aggiornamento

UNICO 2017: UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI CAPITALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)